Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **1128.**

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da assegnare alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 18 marzo 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Art. 3.

I contributi annui a carico della S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 71. — CARUSO

Repertorio n. 581

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da assegnare alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, addì diciotto del mese di marzo in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno il 2 dicembre 1919 e residente in Rivoli, corso Susa, 32, direttore di sezione nell'Università degli studi di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto della amministrazione universitaria in conformità al disposto dello art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori:

Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Torino, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 2 ottobre 1968 (che per estratto si allega sub/*A*)

assistito dal direttore amministrativo dell'università stessa, dottor Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris, 16;

e, in rappresentanza della signora Rachele (Hella) Gelb vedova Kroff, nata a Zagabria il dodici dicembre millenovecentoventitrè, amministratore delegato in carica della « Laboratori Don Baxter S.p.a. », con sede in Trieste, via Flavia n. 122, autorizzata a questo atto con delibera del consiglio di amministrazione della società stessa in data 31 ottobre 1968 (che, in copia autentica del dott. Guido Poillucci di Trieste, rep. 11879, è allegata al presente sotto la lettera *B*), il dott. Gioacchino Boggione, nato a Cervere (Cuneo) il dieci gennaio millenovecentotrentuno, procuratore speciale per la stipulazione della presente convenzione della predetta signora Rachele (Hella) Gelb ved. Kroff (come da procura speciale dott. Mario Foglia di Trieste in data 16 gennaio 1969, repertorio n. 69781 della quale dò lettura ai comparenti e che allego al presente atto sub/*C*).

I predetti comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, omessa la presenza dei testimoni perchè i comparenti stessi, di comune accordo e con il mio consenso, vi rinunciano, mi fanno richiesta perchè riceva il presente atto al quale

Premettono quanto segue

1) che il personale assistente addetto alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » di questa università, a causa dello sviluppo didattico, scientifico e clinico assunto dalla disciplina, è ormai numericamente insufficiente;

2) che l'approfondimento degli studi di anestesiologia e di rianimazione a livello universitario, per ragioni oltre che di indole morale, interessano da vicino i laboratori Don Baxter S.p.a. di Trieste, per i vantaggi che gliene potrebbero derivare;

3) che, per i motivi esposti al precedente punto 2) i laboratori Don Baxter S.p.a. sono venuti nella determinazione di proporre all'Università di Torino la stipulazione di una convenzione per il finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Anestesiologia e di rianimazione » della stessa università, e che in tal senso il consiglio di amministrazione dei Laboratori Don Baxter S.p.a. ha deliberato in data 31 ottobre 1968;

4) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università di Torino con delibere rispettivamente dell'11 luglio 1968, 6 settembre 1968 e 2 ottobre 1968 hanno esaminata ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione ».

Premesso quanto sopra che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

La S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste, affinchè alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione » dell'Università di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento di titolare del posto e successivamente con pagamento anticipato entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, la S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione ».

L'Università degli studi di Torino verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporrà l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Anestesiologia e rianimazione ».

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Torino, sarà registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dello art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

E richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo, su otto facciate intere e parte della nona di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano, ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce firmando anche i fogli non contenenti le firme finali.

Degli allegati non viene data lettura perchè le parti concordi espressamente me ne dispensano.

F.to in originale: Mario Allara
Gioacchino Boggione
Ivo Mattucci
Adolfo Lolli, ufficiale rogante

Registrato a Torino, addì 20 marzo 1969, n. 717, vol. 43 - Atti amministrativi - Esatte lire: *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Ferrari Aggradi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. **1129.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, n. 411, concernente l'attribuzione di posti di ruolo alla nuova facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, n. 411, concernente l'attribuzione di posti di ruolo alla nuova facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Catania, è rettificato come segue:

a) il posto di professore di ruolo assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato non viene trasferito alla nuova facoltà di scienze politiche, ma resta alla facoltà di giurisprudenza. Viene, invece, trasferito dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche un posto di ruolo, attualmente vacante.

b) il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto privato non viene trasferito alla nuova facoltà di scienze politiche, ma resta alla facoltà di giurisprudenza. Viene, invece, trasferito dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di scienze politiche il posto assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. **1130.**

Circolazione delle merci fra i Paesi membri della Comunità economica europea (Transito comunitario).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 9, 10, 189 e 235 del trattato medesimo;

Visto il Regolamento (CEE) n. 542/69 adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e le altre norme vigenti in materia di circolazione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea energia atomica per la durata della terza tappa;

Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alle disposizioni contenute nel predetto Regolamento (CEE) n. 542/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 marzo 1969, relativo al transito comunitario;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Per le merci soggette a diritti doganali, il regime di transito comunitario stabilito dal Regolamento (CEE) n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, è assimilato, a tutti gli effetti, alle destinazioni doganali previste dall'art. 6, punto 1, lettere *c*) e *d*), della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Tuttavia al regime di transito comunitario non si applicano le norme relative alla spedizione di merci in esenzione da visita.

Non si applicano altresì le norme relative agli obblighi e formalità prescritti per dette destinazioni in contrasto con il citato Regolamento (CEE) n. 542/69.

Art. 2.

Salvo casi di sospetto di abusi, per le spedizioni in regime di transito comunitario gli uffici doganali di passaggio prescindono dalla visita delle merci. Essi controllano la regolarità e la integrità dei contrassegni apposti e degli altri mezzi di identificazione adottati per i trasporti diversi da quelli contemplati dall'art. 42 del Regolamento (CEE) n. 542/69.

Ai fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano sul documento di transito comunitario esibito, salvo per i casi non ritenuti necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale e il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto delle esigenze del trasporto.

Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati dalla guardia di finanza.

Art. 3.

Sono riconosciuti validi i mezzi di identificazione adottati dagli uffici doganali di partenza ovvero dalle amministrazioni ferroviarie che assumono la responsabilità della operazione di transito nei confronti della dogana.

Art. 4.

Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'art. 11, lettera *d*), del Regolamento (CEE) n. 542/69 devono essere allibrati su appositi registri stabiliti dal Ministero delle finanze. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.

Art. 5.

L'esemplare del documento di transito comunitario, munito delle annotazioni prescritte dall'art. 26 del Regolamento (CEE) n. 542/69 ed attestante la presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione, costituisce la prova dell'uscita delle merci dallo Stato.

Nei casi di esportazione di merci con abbuono o restituzione di diritti diversi da quelli previsti dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione prelievi, il termine prescritto dalle disposizioni vigenti per la presentazione delle domande di abbuono o di restituzione decorre dalla data di notifica all'interessato dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento di cui al precedente comma.

Tuttavia, in luogo dell'esemplare del documento di transito vistato dall'ufficio doganale di destinazione, la uscita dallo Stato delle merci può essere provata da qualsiasi documentazione ritenuta idonea da parte del Ministero delle finanze.

Art. 6.

I documenti istituiti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 542/69 per giustificare il carattere comunitario delle merci, sostituiscono i certificati di circolazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, e dalle altre norme vigenti.

Si prescinde dai documenti di cui al precedente comma per le merci introdotte alle condizioni previste dagli articoli 1, paragrafo 4, 48 paragrafo 2, e 49 paragrafo 2, lettera *a*), del Regolamento medesimo.

Art. 7.

La garanzia globale di cui all'art. 30 del Regolamento (CEE) n. 542/69 deve essere prestata in relazione alla presunta entità dei diritti e tributi commisurati al prevedibile volume delle spedizioni effettuate dall'obbligato principale in regime di transito comunitario in un determinato periodo di tempo. Tale garanzia può essere anche commisurata a 5 mila unità di conto per ciascuna delle prevedibili operazioni di transito comunitario nel periodo di tempo considerato.

Art. 8.

Le garanzie costituite nello Stato ai sensi dell'articolo precedente devono essere di gradimento dell'ufficio doganale di garanzia e devono essere date da persone fisiche o giuridiche previamente abilitate dal Ministero delle finanze. La garanzia costituita ai sensi dell'art. 33 del Regolamento CEE n. 542/69 deve essere di gradimento dell'ufficio doganale di partenza e deve essere prestata per somma indeterminata, qualora non sia costituita da un deposito in contanti.

Art. 9.

In caso di soste dei trasporti, previste e determinabili all'atto dell'entrata, il trasportatore è tenuto a comuni care le località in cui intende fermarsi ed i presumibili tempi di sosta, che devono essere annotati sul documento di transito comunitario dall'ufficio doganale di passaggio.

In caso di soste non previste nè determinabili allo atto dell'entrata, il trasportatore è tenuto a darne subito notizia alla dogana od al comando della guardia di finanza più vicino ovvero ai carabinieri o alla pubblica sicurezza, che devono attestare i tempi di sosta.

Art. 10.

Nei casi in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono abilitati a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 25 del Regolamento (CEE) n. 542/69, la guardia di finanza, i carabinieri e la pubblica sicurezza ovvero, per i trasporti per ferrovia, il personale dell'amministrazione ferroviaria designato dal Ministero dei trasporti.

Art. 11.

Il regime di transito comunitario non si applica ai trasporti di merci, soggette a diritti doganali, che hanno inizio e termine nel territorio nazionale o che vengono effettuati per via marittima da un porto nazionale ad un altro porto nazionale.

Art. 12.

Nei casi in cui il regime di transito comunitario non è obbligatorio ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 49 del Regolamento (CEE) n. 542/69, tale regime si applica a richiesta degli interessati sotto l'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO — COLOMBO E. — GASPARI — MAGRÌ — MISASI — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1131.**

Deroghe al monopolio dei sali ed al monopolio delle cartine e tubetti per sigarette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Vista la raccomandazione della Comunità economica europea in data 29 luglio 1966;

Ritenuto che occorre provvedere a sopprimere, in base all'art. 33, n. 4 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, i contingenti di importazione del sale e delle cartine e tubetti per sigarette determinati ai sensi dell'art. 33, n. 2 del trattato stesso;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907, è ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunità economica europea, nonchè dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi.

Art. 2.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi del precedente articolo sono sottoposti, in relazione al tipo di sale introdotto, al pagamento dell'imposta di consumo nelle misure stabilite dalla tabella *F* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, se destinati ad uso alimentare.

Qualora siano invece destinati ad usi diversi da quello alimentare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonchè all'osservanza delle medesime formalità e cautele, che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale destinati agli stessi usi.

Le controversie sull'assimilazione dei tipi di sale introdotti a quelli di produzione nazionale sono decise dal Ministro per le finanze, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, è ammessa, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, l'introduzione di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sulle cartine e tubetti per sigarette, introdotti ai sensi del comma precedente, è dovuta, oltre ai diritti di confine previsti dalle norme in vigore, l'imposta di consumo nelle misure stabilite dalla tabella *G* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825.

Art. 4.

La vendita nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sale alimentare nonchè di cartine e tubetti per sigarette, introdotti ai sensi degli articoli 1 e 3 del presente decreto, può essere effettuata soltanto attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per la applicazione del presente decreto ed in particolare le caratteristiche della carta tagliata per sigarette, quelle dei contrassegni, nonchè il sistema di applicazione degli stessi tanto ai sali condizionati per uso alimentare che alle cartine e ai tubetti per sigarette, introdotti ai sensi del presente decreto, per assicurare la legittimità della loro circolazione, ai fini fiscali, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1132.**

Applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 189 e 191 del trattato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, concernente le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del trattato sopra richiamato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960 concernente la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45, relativo alla variazione dell'aliquota

del diritto del traffico di perfezionamento di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1428, concernente l'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto presidenziale 24 dicembre 1960, n. 1587;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968 concernente la restituzione dei diritti di confine per taluni prodotti esportati (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 31 maggio 1968);

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 948, concernente la importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della III tappa;

Viste le decisioni della commissione della Comunità economica europea adottate il 21 dicembre 1965, il 23 marzo 1967 e il 26 giugno 1967 e le decisioni della commissione delle Comunità europee adottate il 28 giugno 1968 e 7 ottobre 1968, concernenti la misura del diritto per traffico di perfezionamento e i rispettivi periodi di efficacia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, è stabilita nella misura del 75% per il periodo 1° gennaio 1966-30 giugno 1967, dell'85% per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968, del 100 % per il periodo 1° luglio 1968-30 settembre 1968 in conformità delle decisioni della commissione della Comunità economica europea 21 dicembre 1965, 26 giugno 1967 e della decisione della commissione delle Comunità europee del 28 giugno 1968.

Art. 2.

La data del 30 settembre 1968 di cui al precedente articolo è prorogata, in conformità dell'art. 1, lett. *b*) della decisione della commissione delle Comunità europee del 7 ottobre 1968, al 31 gennaio 1969 per i prodotti ammessi in temporanea importazione, anteriormente al 1° luglio 1968.

Art. 3.

Per i prodotti soggetti al regime del prelievo agricolo unico nei confronti dei Paesi terzi, l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento è stabilita in misura pari al prelievo relativo a detti prodotti a decorrere dal 1° aprile 1967, in conformità della decisione della commissione della Comunità economica europea del 23 marzo 1967.

Art. 4.

Il diritto per traffico di perfezionamento è abolito a partire dalla data del 1° ottobre 1968. Tuttavia per i casi dei prodotti contemplati all'art. 2, detto diritto è abolito a partire dalla data del 1° febbraio 1969 in conformità dell'art. 3 della decisione della commissione delle Comunità europee del 7 ottobre 1968.

Art. 5.

A decorrere dall'abolizione del diritto per traffico di perfezionamento prevista dal precedente art. 4, le merci esportate in regime comunitario verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, ottenute con impiego totale o parziale di prodotti non comunitari temporaneamente importati devono essere assoggettate al dazio e al prelievo agricolo dovuti al momento della temporanea importazione dei prodotti medesimi a meno che non siano state immesse in consumo nello Stato in conformità dell'art. 1 della decisione della commissione delle Comunità europee del 28 giugno 1968.

Tuttavia per i prodotti non soggetti agli stessi dazi in tutti gli Stati membri è dovuto il dazio iscritto nella tariffa doganale comune se più favorevole all'esportatore in conformità dell'art. 1, lettera *a*) della decisione della commissione delle Comunità europee del 7 ottobre 1968.

Art. 6.

A decorrere dalle date stabilite dal precedente art. 4 sono aboliti la restituzione del dazio, prevista per i prodotti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1968 ed il diritto al reintegro previsto per i prodotti di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, quando tali prodotti vengono esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite ai precedenti articoli.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO
— COLOMBO — CARON —
SEDATI — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1133.**

Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;

Viste le direttive adottate, in base all'art. 100 del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, relative all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative riguardanti, rispettivamente, il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che ha reso esecutivo il trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visti i regolamenti numeri 803/68/CEE e 441/69/CEE, adottati dal Consiglio delle Comunità europee, rispettivamente, il 27 giugno 1968 ed il 4 marzo 1969;

Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alle citate direttive numeri 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

CAPO I

Temporanea importazione

Art. 1.

Le merci di qualsiasi specie ed origine possono essere ammesse, su documentata istanza degli interessati, alla temporanea importazione di cui all'art. 6, punto 1, lettera *b*), della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, a condizione che formino oggetto di uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere:

a) lavorazione, compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;

b) trasformazione;

c) riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;

d) utilizzazione, con conseguente consumo parziale o totale, come catalizzatori, acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche per facilitare la fabbricazione di prodotti da esportare o riesportare, esclusa l'utilizzazione delle fonti di energia, dei lubrificanti e degli attrezzi ed utensili.

I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 10 entro il termine di cui all'art. 4, primo comma, lettera *e*).

Restano ferme le disposizioni relative alle importazioni temporanee concesse come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonchè da altre leggi.

Art. 2.

La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui all'art. 1, quando le merci soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, oppure, se non ricorrono tali condizioni, in uno dei seguenti casi:

a) quando le merci sono destinate all'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto;

b) quando le merci devono essere utilizzate per garantire il rispetto delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale;

c) quando le merci di uguale qualità disponibili nel territorio della Comunità economica europea non possono essere utilizzate in quanto il loro costo è tale da rendere economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista.

I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla importazione ed all'esportazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di importazione temporanea e di riesportazione.

La temporanea importazione è altresì autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 3, terzo comma.

Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea importazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1. Nei casi di rifiuto, tacito o espresso, l'istanza può essere riproposta entro trenta giorni al Ministro per le finanze, che provvede a norma dell'art. 3, terzo comma.

Il capo della circoscrizione doganale è tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

Art. 3.

La temporanea importazione è autorizzata dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3 del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, in uno dei seguenti casi:

a) quando le merci non sono disponibili nel territorio della Comunità economica europea sia perchè non vi sono prodotte, sia perchè vi sono prodotte in quantità insufficienti, sia perchè i fornitori comunitari non sono in grado di metterle a disposizione entro termini convenienti, sia perchè quelle disponibili nel territorio predetto non presentano le qualità richieste, specialmente rispetto alle esigenze degli acquirenti dei prodotti da ottenere;

b) in ogni altro caso non rientrante nell'art. 2 o nella precedente lettera *a*).

Il provvedimento ministeriale può essere adottato anche in deroga ai divieti economici stabiliti alla importazione od alla esportazione.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui al primo comma, ha facoltà di vietare, avocare, sospendere o sottoporre a limitazioni il rilascio delle autorizzazioni da parte dei capi delle circoscrizioni doganali, nonchè di provvedere al rilascio delle autorizzazioni nei casi di rifiuto dei capi delle circoscrizioni predette, secondo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 2; può, altresì, stabilire, anche in deroga ai divieti economici, elenchi di merci rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ed al primo comma del presente articolo, per le quali l'autorizzazione alla temporanea importazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale prescindendo da ogni accertamento circa l'esistenza dei requisiti indicati nelle disposizioni medesime.

Art. 4.

Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3 devono essere stabiliti:

a) la quantità, la qualità e l'origine della merce;

b) lo scopo per il quale viene effettuata l'importazione temporanea;

c) le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve essere sottoposta;

d) le modalità per determinare i coefficienti di rendimento, ovvero la misura dei coefficienti forfettari fissati a norma dell'art. 7, secondo comma;

e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'articolo 10; detto termine, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunità europee, è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e può essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano;

f) il periodo di validità dell'autorizzazione; detto periodo può essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 3, primo comma, lettera *b*), non può essere superiore a nove mesi.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3, può ridurre o prorogare il periodo di validità di autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono essere rilasciate soltanto alle persone fisiche e giuridiche stabilite nel territorio della Comunità economica europea per merci di proprietà delle persone stesse o di terzi.

Art. 6.

Agli effetti dell'art. 21 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, per le merci importate temporaneamente deve essere prestata una cauzione corrispondente all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 13, computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.

La cauzione può essere prestata, oltrechè in contanti, mediante titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. La cauzione può essere altresì prestata mediante polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.

La cauzione è limitata, per quanto riguarda le sovrimposte di confine, al dieci per cento dell'ammontare delle sovrimposte medesime, quando si tratta di operazioni di temporanea importazione relative a merci gravate da dette sovrimposte, effettuate da ditte che le lavorano in propri stabilimenti soggetti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'amministrazione finanziaria per le sovrimposte di confine, per i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantite da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonchè nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque soggetti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.

L'amministrazione finanziaria può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni di temporanea importazione da esse effettuate.

Art. 7.

La dogana, con le modalità stabilite nell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, determina, sulla base delle condizioni reali in cui si effettuano le singole operazioni di temporanea importazione e per ciascuna specie e qualità dei prodotti da ottenere, il coefficiente di rendimento, da sottoporre all'approvazione del capo della circoscrizione doganale.

Tuttavia, il Ministero delle finanze può stabilire coefficienti forfettari di rendimento, quando le circostanze lo giustificano e particolarmente quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti, in con-

dizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e con l'ottenimento di prodotti di specie, quantità e qualità costanti.

Art. 8.

Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'art. 1, cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi già imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 6; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

Art. 9.

Il capo della circoscrizione doganale può consentire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle disposizioni in materia di temporanea esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 1 siano, in tutto o in parte, temporaneamente esportati ai fini di operazioni di perfezionamento complementari.

All'atto della reimportazione i prodotti risultanti dalle operazioni complementari predette possono essere nuovamente vincolati al regime della temporanea importazione.

Art. 10.

I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 1 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in punti franchi per la loro successiva destinazione all'estero.

Il Ministero delle finanze, quando le circostanze lo giustificano, può consentire che le merci temporaneamente importate siano riesportate o introdotte nei depositi doganali o nei depositi franchi o nei punti franchi ancorchè non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione.

Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorchè incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea possono essere spediti verso un Paese membro della Comunità stessa previo pagamento del dazio, dei prelievi agricoli e delle tasse di effetto equivalente dovuti alla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione, salvo che non siano vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, previsto dal Regolamento n. 542/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 marzo 1969, per la loro successiva destinazione verso un Paese terzo.

Art. 11.

In deroga all'art. 1, primo comma, il Ministero delle finanze può consentire che, a tutti gli effetti, i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 10, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 1 medesimo.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo citato nell'art. 3, può consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nel decreto sono stabiliti:

a) la specie e la qualità dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;

b) la specie, la qualità e le caratteristiche tecniche delle merci impiegabili nella preparazione dei prodotti di cui al punto *a*);

c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;

d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

Art. 12.

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire, entro il termine di cui all'art. 4, primo comma, lettera *e*), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'articolo medesimo.

Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.

Art. 13.

Per l'importazione definitiva autorizzata ai sensi del precedente articolo saranno pagati i diritti doganali che sarebbero stati dovuti sulle merci temporaneamente importate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea importazione, nonchè gli interessi di mora applicabili in base alle vigenti disposizioni per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva.

Art. 14.

Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'art. 1, i diritti doganali dovuti a norma dell'articolo precedente sono calcolati:

a) quando dai trattamenti applicati è stata ottenuta una sola specie di prodotti: in funzione del quantitativo dei prodotti importati definitivamente rispetto al quantitativo totale dei prodotti ottenuti;

b) quando dai trattamenti applicati sono stati ottenuti prodotti di specie diverse:

1) se è possibile determinare il quantitativo delle merci temporaneamente importate usate nella fabbricazione di ciascuno dei diversi prodotti: in funzione di tale quantitativo rispetto al quantitativo totale delle merci temporaneamente importate;

2) in ogni altro caso: in funzione del valore di ciascuno dei prodotti importati definitivamente rispetto al valore complessivo di tutti i prodotti ottenuti, determinato alla medesima data.

Art. 15.

In deroga alle disposizioni dell'art. 13, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'art. 1, siano importati definitivamente con il pagamento dei diritti ad essi relativi e non di quelli afferenti alle merci temporanea-

mente importate. Qualora per tali prodotti sia prevista l'esenzione, il loro valore è considerato nullo ai fini della applicazione dell'art. 14, lettera *b*), punto 2°.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunità europee, alle condizioni dallo stesso stabilite.

Art. 16.

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art. 1, già introdotti in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco oppure vincolati alla procedura esterna del regime di transito comunitario, siano importati definitivamente alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14, purchè i diritti dovuti siano stati determinati all'atto della introduzione in deposito doganale o in deposito franco o in punto franco ovvero all'atto dell'assoggettamento alla procedura predetta.

Tuttavia, in conformità delle disposizioni stabilite in base all'art. 35, può essere eccezionalmente consentita la importazione definitiva di tali prodotti con il pagamento dei diritti ad essi afferenti, applicabili alla data della accettazione della relativa dichiarazione, a condizione che il loro importo sia almeno pari a quello che sarebbe stato riscosso in applicazione degli articoli 13 e 14.

Art. 17.

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorchè incompleti, previsti dall'art. 1, siano distrutti sotto vigilanza doganale.

Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali.

In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Art. 18.

Nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale dello Stato, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate si osservano le disposizioni dell'art. 13, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione. Nei casi predetti, se la merce non soddisfa alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica altresì la pena pecuniaria da L. 20.000 a 500.000, oltre alle sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.

Art. 19.

Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di prodotti temporaneamente importati che, a norma dell'art. 9, siano stati sottoposti ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 13, 14 e 15, anche i diritti doganali dovuti, in base alle disposizioni in materia di temporanea esportazione, sui prodotti reimportati.

Art. 20.

I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 441/69/CEE, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

Art. 21.

Gli articoli 15, 16 e 18 del regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni sono soppressi.

Perdono altresì efficacia, ai soli effetti della temporanea importazione delle merci di cui al primo comma del precedente articolo 1, gli articoli 2, 3, 6, 9, 14, primo comma, e 24, primo comma, del regio decreto predetto.

CAPO II

Magazzini doganali, depositi franchi e punti franchi

Art. 22.

Nei magazzini doganali di cui al titolo V, capo I, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e nei magazzini generali disciplinati dal regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sono ammesse a deposito le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, ovvero giustificati da motivi attinenti sia alle caratteristiche degli impianti destinati al deposito, sia alla natura o allo stato delle merci.

Art. 23.

La giacenza delle merci nei magazzini di cui al precedente articolo non può superare i cinque anni. Il capo del compartimento doganale d'ispezione può tuttavia prolungare o ridurre il predetto periodo massimo di giacenza per motivi attinenti alla natura delle merci.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la durata del deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana.

Art. 24.

Le merci introdotte nei magazzini di cui all'art. 22 possono formare oggetto delle manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione ovvero a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale. L'elenco delle dette manipolazioni è stabilito dal Ministero delle finanze in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee.

Il Ministro per le finanze può consentire, in casi particolari, che le merci depositate nei magazzini doganali

privati ed in quelli ad essi assimilati formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al comma precedente, alle condizioni prescritte per la temporanea importazione.

Le merci che si sono avariate durante la giacenza nei magazzini doganali possono essere distrutte sotto controllo doganale, con abbuono dei relativi diritti. Gli eventuali scarti o residui della distruzione, sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui provenienti dall'estero, ferma restante l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 25.

Art. 25.

Ai fini della determinazione del valore imponibile delle merci depositate nei magazzini doganali di cui all'art. 22, che vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applicano le disposizioni particolari stabilite dall'art. 10 paragrafo 2, della direttiva numero 69/74/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, anche se incompatibili con le disposizioni preliminari alla Tariffa dei dazi doganali di importazione.

Art. 26.

L'articolo 72, quarto comma, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero delle finanze può stabilire che in casi speciali o per determinate merci i magazzini doganali di proprietà privata siano chiusi a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dalla dogana o dal reparto della guardia di finanza incaricato della vigilanza. Non si può entrare in questi magazzini senza l'intervento dei funzionari doganali o dei militari della guardia di finanza ».

Art. 27.

Qualora rispetto a merci depositate in magazzini doganali di proprietà privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate irregolari mancanze o deficienze, i diritti doganali dovuti sono calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui la mancanza o deficienza si è verificata, ovvero, se non è possibile accertare tale data, sono calcolati in funzione delle aliquote più elevate in vigore dal giorno della introduzione in deposito o dell'ultima verifica di magazzino.

Art. 28.

Nei depositi franchi di cui all'art. 77 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, sono ammesse le merci di ogni specie e di qualsiasi origine, provenienza o destinazione, salvo i divieti o restrizioni stabiliti dal Ministro per le finanze, che siano giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale o commerciale, ovvero giustificati da motivi di ordine tecnico o amministrativo.

Le merci introdotte nei depositi franchi possono formare oggetto delle manipolazioni previste al precedente articolo 24, primo comma. Il capo del compartimento doganale d'ispezione può tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci predette formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali.

Le merci sottoposte nei depositi franchi a trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e formalità che all'uopo verranno stabilite dal Ministero delle finanze. In tali casi si prescinde dal richiedere la prestazione della cauzione di cui al precedente art. 6.

Art. 29.

Le merci introdotte nei punti franchi di cui all'articolo 78 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente art. 24, ultimo comma.

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previste dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma del precedente articolo per i depositi franchi.

Art. 30.

Quando le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi vengono dichiarate per l'importazione definitiva, si applica, ai fini della determinazione del valore imponibile, la disposizione di cui all'art. 25.

Art. 31.

Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.

La disposizione del precedente comma non si applica quando, nei casi di manipolazioni consentite a norma degli articoli 28, secondo e terzo comma, e 29, sia comprovato l'impiego della merce ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *d*), nè si applica quando la merce sia stata distrutta sotto controllo doganale.

Art. 32.

Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme, in deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, le vigenti disposizioni più favorevoli.

Art. 33.

I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 441/69/CEE, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 4 marzo 1969, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso regolamento n. 441/69/CEE e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

CAPO III
Disposizioni transitorie e finali.

Art. 34.

Le concessioni di temporanea importazione di data anteriore a quella di entrata in vigore della presente

legge rimangono valide fino al 30 settembre 1970, ovvero fino alla più breve scadenza per ciascuna di esse prevista.

Art. 35.

Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 3, stabilisce le disposizioni, le formalità e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunità europee per l'attuazione delle direttive nn. 69/73/CEE, 69/74/CEE e 69/75/CEE, adottate dal Consiglio delle Comunità stesse in data 4 marzo 1969.

Art. 36.

Oltre a quanto espressamente previsto negli articoli 21 e 26, sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO — GAVA — COLOMBO — SEDATI — MAGRÌ — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 88. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. **1134**.

Attuazione della direttiva adottata dal Consiglio delle Comunità europee 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 5 e 189 del trattato medesimo;

Vista la direttiva adottata, in base all'articolo 100 del trattato predetto, dal Consiglio delle Comunità europee il 30 luglio 1968, n. 68/312/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della terza tappa;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modifiche ed aggiunte;

Ritenuta la necessità di adottare norme per adeguare la legislazione vigente alla citata direttiva n. 68/312/CEE;

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3 della citata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano già ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni:

a) per le merci in colli: specie, quantità, marche e numeri distintivi dei colli, nonchè qualità e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualità e quantità in peso o in volume delle merci;

b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate;

c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto.

La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana può tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati.

Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma può essere considerato come dichiarazione sommaria.

Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria è costituita dal manifesto previsto dalle norme vigenti. Il Ministero delle finanze può tuttavia stabilire, per determinate categorie di natanti ed aeromobili, che i rispettivi capitani e comandanti siano esonerati dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti del carico, delle merci arrivate e di partenza e che per le merci giunte con detti natanti ed aeromobili si osservino, in luogo delle disposizioni sui manifesti, quelle dei precedenti commi.

Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra accertare la qualità della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

La dichiarazione sommaria, vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, è presa in carico in apposito registro.

L'amministrazione può disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.

Art. 2.

Le merci che, a norma del precedente articolo, hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione devono essere introdotte, entro ventiquattro ore dall'arrivo se giunte per via di terra o dallo sbarco negli altri casi, nei magazzini o recinti di temporanea custodia, in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori del territorio doganale.

Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria o dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa; qualora occorra verificare l'esatta composizione delle merci, la dogana può accordare una proroga non eccedente la durata del tempo necessario per tale verifica. Per le merci arrivate per via di mare il termine predetto è elevato a quarantacinque giorni.

Se il giorno di scadenza del termine non è lavorativo, la scadenza stessa è prorogata di diritto a tutto il primo giorno lavorativo successivo. Il termine può essere altresì prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustificano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti delle merci giunte da altra dogana con bolletta di cauzione o documento doganale equipollente. In tali casi i termini di cui al secondo comma decorrono dalla data di presentazione della merce alla dogana di destinazione.

Art. 3.

I magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci sono situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a vigilanza finanziaria. Essi sono tenuti direttamente dalla dogana ovvero sono gestiti in propri locali od aree da enti ed imprese autorizzati a norma dell'articolo 4, primo comma.

L'introduzione delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia si effettua a richiesta ed a cura del proprietario o del vettore, sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione sommaria o dal processo verbale di constatazione ovvero dalla bolletta di cauzione o dal documento doganale equipollente; tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario o il vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana ed a spese del proprietario. E' in facoltà della dogana di eseguire, ogni qual volta abbia dubbi sulla esattezza delle indicazioni predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria; in tali casi deve essere redatto un verbale di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti, viene allegato alla dichiarazione sommaria o al documento cauzionale.

Qualora all'atto della introduzione nei magazzini o recinti di temporanea custodia di merci giunte da altra dogana con bolletta di cauzione o documento doganale equipollente non vengano rilevate irregolarità, la dogana può rilasciare il documento di scarico, il quale libera lo speditore dagli obblighi assunti nei confronti della dogana di partenza.

Il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia è tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di carico e scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie o i documenti cauzionali.

Le spese di custodia, anche quando l'introduzione sia stata effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario o del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, nè dei danni e delle perdite derivanti da cause ad essa non imputabili, ancorchè si tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana medesima.

Durante la giacenza delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate.

Art. 4.

Il capo del compartimento doganale di ispezione può autorizzare enti ed imprese di notoria solvibilità, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti è subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione può, altresì, essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarità nella gestione del magazzino o recinto.

Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.

Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore è tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria o nel documento cauzionale ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura più elevata che si è resa applicabile dalla data di introduzione a quella dello accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al quarto comma del precedente articolo, il gestore è tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.

In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.

Nei casi indicati nei precedenti commi terzo e quarto il gestore è tenuto altresì a pagare, a titolo di pena pecuniaria, una somma non minore della metà e non

maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.

Art. 5.

Trascorsi i termini indicati nell'articolo 2, commi secondo, terzo e quarto, senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale o siano state rispedite fuori del territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate e restano a disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti.

Sono del pari considerate abbandonate le merci introdotte nei magazzini o recinti di temporanea custodia che, pur avendo formato oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del proprietario non ricevano detta destinazione entro quindici giorni dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur avendo ricevuta la destinazione doganale richiesta, non vengano ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data di registrazione della relativa bolletta. Il capo della dogana può prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.

Trascorso un mese dalla dichiarazione di abbandono, la dogana procede alla vendita delle merci secondo le norme vigenti.

Art. 6.

L'articolo 25 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, è abrogato.

Sono altresì da considerare abrogate tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari non compatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO — MORO — GAVA — COLOMBO E. — GASPARI — MAGRÌ — MISASI — COLOMBO V.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 89. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1969.

Riammissione in corso di validità della serie di francobolli ordinari detta « Michelangiolesca ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1961, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, nei valori da L. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 70, 85, 90, 100, 115, 150, 200, 500 e 1000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1961, con il quale sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei valori di tale serie, detta « Michelangiolesca ».

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 23 settembre 1968, con il quale è stata dichiarata fuori corso, con effetto dal 1° gennaio 1969, fra l'altro, anche la suddetta serie;

Considerata l'opportunità di adottare anche per francobolli italiani la prassi seguita dalla maggior parte dei paesi europei, i quali non pongono alcun limite di validità ai francobolli emessi dalle rispettive amministrazioni;

Ritenuto pertanto che debba essere evitata ogni soluzione di continuità nel corso della validità della serie di francobolli ordinari detta « Michelangiolesca »;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli ordinari detta « Michelangiolesca » è rimessa in corso di validità a tempo indeterminato, con effetto dal 1° gennaio 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970
Registro n. 01 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 215

(896)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1969.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. ELTEL Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo,

ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla predetta società, del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1969, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 9 maggio 1969 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 9 maggio 1969 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. ELTEL - Industria elettronica telecomunicazioni di Palermo, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 15 settembre 1969, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(947)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani all'aumento del costo della vita.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 33911 in data 14 novembre 1969, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subìto la variazione di un punto in aumento a decorrere dal 1° novembre 1969;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 16 marzo 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 2 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969 e 20 ottobre 1969, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1969, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia o pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino, Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo);

Portieri	L. 15,24
Addetti alle pulizie	» 14,30

2ª zona (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna);

Portieri	L. 13,10
Addetti alle pulizie	» 12,30

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(921)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cisternino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brindisi per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona della Valle d'Itria sita nel comune di Cisternino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cisternino (Brindisi);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni proprietari del sopracitato comune, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta del comune di Cisternino ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da una bellezza paesistica — tipizzata dalle abitazioni della vallata costituita da «Trulli» irregolarmente disseminati ma con fantasiose armonie, in una conca di verde contornata da colline variamente coltivate da olivi giganti, orti, mandorli e frutteti — offre una suggestiva visione nella quale l'occhio abbraccia particolari bellezze accompagnate alla presenza, nel centro abitato del comune, di punti di vista accessibili al pubblico che ne permettono il godimento, venendo a formare il tutto un vasto complesso di cose immobili, in cui armonicamente si fondono l'espressione della natura e quella dell'opera dell'uomo, nonchè un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, coincidente senza soluzione di continuità con la zona della « Valle d'Itria » su cui Cisternino e i comuni adiacenti si affacciano;

Decreta:

La zona della Valle d'Itria sita nel territorio del comune di Cisternino (Brindisi) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'intersezione del confine del comune di Cisternino con la proprietà delle ferrovie sud-est in località casa Calella, seguendo a sud il confine comunale di Cisternino con il comune di Ostuni sino ad incontrarsi con il tracciato ferroviario in contrada Monte Reale, segue detto tracciato sino all'incrocio del km. 13 della provinciale Cisternino-Ceglie, continua a tale altezza, lungo detta provinciale verso il centro abitato innestandosi con via Dante Alighieri sino all'intersezione con via Cappuccini, segue a sud detta via sino all'incontro con la Chiesa Nuova, attraversa poi via Principe Amedeo, corso Umberto e via Roma sino alla intersezione con la via Mulini Vecchi, segue detta via sino alla intersezione con via S. Quirico, segue detta via e via 24 Maggio sino all'incrocio con via Roma; segue via Roma sino alla intersezione con la strada provinciale Cisternino-Locorotondo, prosegue lungo la strada Pozzo La Lama sino alle particelle 1, 4 e 6, seguendo i confini ad ovest di dette particelle sino ad incontrare la provinciale di Locorotondo. Segue tale strada sino allo incrocio con il km. 2 della medesima, segue la strada via Vecchia per Locorotondo fino all'incrocio con il tratturo Barbagiulo e segue quest'ultimo sino all'incrocio con la ferrovia sud-est, prosegue lungo la ferrovia, ad ovest, sino alla intersezione con il confine comunale con Ostuni (Casa Calella, punto di partenza).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brindisi.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Cisternino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brindisi

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 15 del mese di marzo alle ore 18 in Brindisi nel salone di rappresentanza dell'amministrazione provinciale si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali giusta lettera raccomandata di convocazione n. 80 di protocollo del 7 marzo 1967, ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI CISTERNINO: Vincolo panoramico Valle d'Itria.

(*Omissis*).

La commissione ad unanimità delibera:

1) di proporre all'on. Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il vincolo panoramico d'insieme sulla zona di cui alla unita planimetria compresa nel comune di Cisternino delimitata come segue:

« Dall'intersezione del confine del comune di Cisternino con la proprietà delle ferrovie sud-est in località casa Calella, seguendo a sud il confine comunale di Cisternino con il comune di Ostuni sino ad incontrarsi con il tracciato ferroviario in contrada Monte Reale, segue detto tracciato sino all'incrocio del km. 13 della provinciale Cisternino-Ceglie, continua a tale altezza, lungo detta provinciale verso il centro abitato innestandosi con via Dante Alighieri sino all'intersezione con via Cappuccini, segue a sud detta via sino all'incontro con la Chiesa Nuova, attraversa poi via Pr. Amedeo, corso Umberto, e via Roma sino all'intersezione con la via Mulini Vecchi, segue detta via sino all'intersezione con via S. Quirico, segue detta via e via 24 Maggio sino all'incrocio con via Roma, segue via Roma sino all'intersezione con la strada provinciale Cisternino-Locorotondo, prosegue lungo la strada Pozzo La Lama sino alle particelle 1, 4 e 6 seguendo i confini ad ovest di dette particelle sino ad incontrare la provinciale di Locorotondo. Segue tale strada sino all'incrocio con il km. 2 della medesima, segue la strada via Vecchia per Locorotondo fino all'incrocio con il tratturo Barbagiulo e segue quest'ultimo sino all'incrocio con la ferrovia sud-est, prosegue lungo la ferrovia, ad ovest, sino all'intersezione con il confine comunale con Ostuni (Casa Calella - punto di partenza) »;

2) che il godimento del paesaggio sia assicurato particolarmente dai punti di vista e belvederi « Villa Comunale » e « Pineta »;

3) di proporre che il provvedimento sia inserito nell'elenco delle bellezze d'insieme del comune di Cisternino.

(919)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 30 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1970.

Modalità procedurali da seguire per la contabilizzazione e la regolarizzazione amministrativa delle spese di cui al decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, che detta norme per la regolarizzazione e la contabilizzazione delle entrate e delle spese dello Stato relative alla gestione dell'esercizio finanziario 1969;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, contenente norme per il pagamento della 13ª mensilità 1969 in favore dei titolari di pensioni ordinarie e della indennità speciale annua 1969 ai pensionati di guerra;

Considerato:

che con telegramma del Ministero del tesoro numero 99560 del 25 novembre 1969 è stata autorizzata, per urgenti straordinarie necessità, l'effettuazione del pagamento dello stipendio del mese di novembre 1969 a favore dei dipendenti dello Stato amministrati mediante ruoli di spesa fissa dalle Direzioni provinciali del tesoro collegate con i centri meccanografici di Bologna e di Firenze, in base a note nominative od elenchi sostitutivi compilati dai capi degli uffici di appartenenza del personale interessato;

che con telegramma n. 99801 del 19 dicembre 1969 è stata data analoga autorizzazione per il pagamento dello stipendio del mese di dicembre 1969 nei confronti di tutto il personale amministrato dalle Direzioni provinciali del tesoro;

che con telegramma in data 11 dicembre 1969 è stato altresì autorizzato, con l'osservanza della suindicata eccezionale procedura, il pagamento della 13ª mensilità spettante al personale medesimo per l'anno 1969;

che con circolare del Ministero del tesoro n. 988 del 28 novembre 1969, e successive disposizioni integrative, è stato consentito il pagamento delle pensioni ordinarie e di guerra e degli assegni vitalizi, relativamente alle rate scadute il 5, 12 e 25 dicembre 1969 e 5 e 12 gennaio 1970, nonchè della 13ª mensilità e della indennità speciale annua 1969, in favore dei pensionati di guerra, sulla base di dichiarazioni o di tagliandi quietanzati per i rispettivi importi, rilasciati dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti;

che con telegramma del Ministero del tesoro numero 24267 del 23 dicembre 1969 è stata data l'autorizzazione alle sezioni di tesoreria provinciale a pagare gli stipendi e la 13ª mensilità al personale in servizio presso le Ragionerie regionali dello Stato sulla base di elenchi nominativi;

Ravvisata la necessità di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del citato decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, le modalità procedurali da seguire per la contabilizzazione e la regolarizzazione amministrativa delle spese sopraindicate;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti e i pagamenti in conto dell'esercizio finanziario 1969 e degli esercizi precedenti, effettuati nel mese di febbraio 1970 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, sono contabilizzati con imputazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1969.

Le entrate versate e le spese pagate nel periodo 1° gennaio 1970-28 febbraio 1970 in conto dell'esercizio 1969 e precedenti, costituiscono le risultanze complessive dell'esercizio suppletivo al bilancio 1969.

Art. 2.

I funzionari delegati sono autorizzati ad emettere, sulle aperture di credito disposte a loro favore nei termini regolamentari, ordinativi e buoni fino alla data del 10 febbraio 1970.

Gli ordinativi ed i buoni anzidetti emessi entro tale data e pagati, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, entro il 28 febbraio 1970, sono contabilizzati nei rendiconti relativi al quarto trimestre dell'esercizio finanziario 1969. Tali rendiconti vanno presentati entro il 25 marzo 1970.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli ordinativi su contabilità speciali alimentate da ordini di accreditamento, salvo le deroghe stabilite da disposizioni legislative o regolamentari speciali.

Art. 3.

I titoli di spesa per il pagamento degli interessi e dei premi e per il rimborso dei titoli di debito pubblico, relativi all'esercizio 1969 e precedenti, emessi nei termini regolamentari, nonchè le cedole degli interessi maturati al 31 dicembre 1969 (comprese quelle pagabili al 1° gennaio 1970), se pagati entro il 28 febbraio 1970, sono imputati al bilancio dell'esercizio finanziario 1969.

Art. 4.

Per i pagamenti effettuati sulla base di elenchi nominativi prima che i regolari titoli di spesa siano pervenuti in tesoreria, gli uffici pagatori, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 3, allegheranno, nelle contabilità mensili, ai predetti elenchi debitamente quietanzati, i corrispettivi titoli di spesa sui quali apporranno con inchiostro indelebile la dizione « Non valido ».

Su detti elenchi le tesorerie apporranno l'annotazione della somma complessiva pagata e la dichiarazione di conformità all'originale.

Copia fotostatica di detti elenchi e dei relativi titoli di spesa, recanti la suindicata dizione, sono immediatamente inviati dalle sezioni di tesoreria, per il tramite della Direzione generale del tesoro e dei competenti uffici di controllo, agli uffici che hanno emesso i regolari titoli di spesa ai fini della eliminazione di questi ultimi dalle scritture.

Art. 5.

Per i pagamenti a favore del personale amministrato dalle Direzioni provinciali del tesoro, effettuati sulla base di elenchi nominativi, i titolari degli uffici che hanno presentato per il pagamento i detti elenchi sono tenuti a consegnare entro il 16 febbraio 1970 la copia in loro possesso alle competenti sezioni di tesoreria provinciale, le quali indicheranno su di essa, d'intesa con le Direzioni provinciali del tesoro competenti, la numerazione progressiva e gli estremi relativi all'imputazione della spesa e vi apporranno, altresì la seguente dichiarazione: « Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale in possesso di questa tesoreria provinciale nei nominativi, negli importi singoli pagati e in quello totale pagato ».

Art. 6.

Le dichiarazioni ed i tagliandi debitamente quietanzati, presentati dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti per la riscossione delle rate di pensioni ordinarie o di guerra, degli altri assegni vitalizi, della 13ª mensilità e dell'indennità speciale annua in favore dei titolari di pensioni di guerra, costituiscono a tutti gli effetti titoli di spesa.

Per il rimborso all'Amministrazione postale dei pagamenti di cui al precedente comma, le Direzioni provinciali del tesoro emetteranno entro e non oltre il 26 febbraio 1970 ordini di pagamento a favore delle competenti Direzioni provinciali delle poste da commutarsi in quietanza di contabilità speciale per la trasmissione di fondi all'ordinatore dei vaglia e risparmi, per gli importi risultanti negli elenchi descrittivi redatti in duplice copia. Un esemplare di detti elenchi è allegato all'ordine di pagamento.

Tali elenchi devono recare la dichiarazione che gli importi in essi indicati sono stati effettivamente pagati dagli uffici postali e devono accompagnare le dichiarazioni ed i tagliandi di cui sopra allorchè gli stessi sono inviati dalle Direzioni provinciali delle poste alle competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Le Direzioni provinciali del tesoro, sulla base delle dichiarazioni e dei tagliandi di cui al primo comma, faranno prontamente luogo ai conguagli tra le somme effettivamente pagate e quelle spettanti agli interessati.

Le dichiarazioni ed i tagliandi quietanzati saranno trattenuti dalle Direzioni provinciali del tesoro che li trasmetteranno — dopo i debiti riscontri — alla Corte dei conti - Ufficio controllo debito vitalizio o alle amministrazioni autonome interessate perchè vengano allegati ai titoli emessi per il rimborso.

Art. 7.

Le Direzioni provinciali del tesoro, per i pagamenti di cui all'art. 5, e gli uffici amministrativi ordinatori delle spese, per i pagamenti di cui all'art. 4, eseguiranno prontamente i conguagli tra le somme effettivamente pagate e quelle spettanti agli interessati, sulla base degli importi pagati risultanti dalle copie degli elenchi nominativi, dichiarate conformi agli elenchi originali.

Detti conguagli devono essere fatti elenco per elenco, ovvero contemporaneamente per più elenchi se in essi sono contenuti prevalentemente gli stessi nominativi.

Gli uffici di cui al primo comma, prima di emettere il titolo di spesa per il conguaglio, prenderanno nota — rispettivamente sul ruolo di conto corrente ovvero sulla scheda di ciascun impiegato — degli importi mensili corrisposti, risultanti dagli elenchi, e dell'importo a conguaglio.

Art. 8.

Gli ordinativi diretti e gli ordinativi su ordini di accreditamento e ogni altro titolo di spesa, emessi nell'esercizio 1968 e trasportati all'esercizio 1969, nonchè quelli emessi nell'esercizio 1969 in conto residui da non trasportare che non risultino estinti alla data del 28 febbraio 1970, non potranno essere più pagati e dovranno essere restituiti all'amministrazione emittente per l'annullamento.

Art. 9.

Qualora sui pagamenti eseguiti su presentazione di elenchi nominativi o di dichiarazioni o tagliandi non siano state operate le ritenute extraerariali gravanti su ciascuna rata di stipendio, paga o retribuzione, pensione, assegno vitalizio e indennità speciale, le ritenute medesime — anche se riferibili a due o più rate — saranno operate in unica soluzione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1970
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 385

(1218)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla « Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1970, registro n. 2 Interno, foglio n. 57, la « Fondazione solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile sito in comune di Arizzano e distinto in quel catasto alla partita n. 214, mappale n. 180, foglio n. 3.

(964)

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1970, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 884.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(904)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1970, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.776.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(905)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1970, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.973.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(906)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1970, il comune di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.653.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(916)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Pier Mannuccio Mannucci, nato a Milano il 5 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(978)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dell'art. 3 della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento del vino « Marino ».

Il comitato, a seguito dell'esame di nuovi elementi su ciò che oggi è in effetti l'uso della denominazione, ha rilevato la necessità di una revisione della zona di produzione ed ha pertanto deciso che l'art. 3, della proposta di disciplinare del vino « Marino » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 novembre 1968), venga modificato alla 2ª, 3ª e 4ª riga e dalla 21ª in poi nel testo di cui appresso:

2ª, 3ª e 4ª riga:

« appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo comunale di Marino ed in parte quello di Roma e di Castelgandolfo »;

dalla 21ª riga in poi:

« dolfo. Da qui seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada statale Nettunense (località Pavona); procede lungo questa strada che segue verso nord, fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre tale confine verso est fino a raggiungere la via Appia che segue a sud fino alla quota 335, posta all'incrocio dopo il km. 23; a tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che conduce a Castelgandolfo, ne attraversa il centro abitato e da quota 426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano. Segue la riva del lago verso nord fino alla località Montanaccio da dove prosegue verso nord-ovest fino a raggiungere il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio).

Percorre il confine tra Castelgandolfo e Marino inizialmente verso est e sempre seguendo il confine di Marino raggiunge osteria le Capanne di Marino ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, limitatamente alla parte che risulta modificata rispetto al testo precedente, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1117)

Modificazione dell'art. 3 della proposta di disciplinare di produzione, allegata al parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, sul riconoscimento del vino « Colli Albani ».

Il comitato, a seguito dell'esame di nuovi elementi su ciò che oggi è in effetti l'uso della denominazione ha rilevato la necessità di una revisione della zona di produzione ed ha pertanto deciso che l'intero art. 3, della proposta di disciplinare del vino « Colli Albani » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 novembre 1968), venga modificato nel testo di cui appresso:

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di Ariccia ed Albano ed in parte quelli di Roma, Pomezia, Castelgandolfo e Lanuvio.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità della riva est del lago di Albano, alla confluenza dei confini di Albano e di Castelgandolfo (quota 519), il limite segue il confine di Castelgandolfo in direzione nord-ovest, fino ad incrociare, in località Montanaccio, la retta passante per le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio); scende lungo tale retta ed il suo prolungamento, sino alla sponda del lago e prosegue lungo la riva verso sud fino ad incontrare la quota 293 all'altezza del centro abitato di Castelgandolfo. Da quota 293 raggiunge in linea retta quota 426, in direzione di Castelgandolfo che attraversa verso sud-ovest per incontrare all'uscita la strada che passa tra la villa Torlonia ed il seminario dei Gesuiti Bernesi, prosegue lungo tale strada sino ad incontrare la via Appia (strada statale n. 7), e poi sulla medesima in direzione nord-ovest incrocia il confine comunale tra Castelgandolfo e Marino seguendolo, in direzione sud-ovest, sino al suo

incrocio con la Nettunense (strada statale n. 207), lungo questa via scende verso sud fino ad incontrare, in località Pavona il confine di Albano che segue in direzione ovest. Seguendo sempre tale confine comunale raggiunge, presso la località Egidi, la strada che conduce ad Albano; il limite prosegue per tale strada verso ovest, fino ad incrociare la via che conduce al C.le della Certosa e lungo questa ed il suo proseguimento raggiunge il punto di confluenza tra il fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale, da qui seguendo una linea retta in direzione nord raggiunge il fosso dei Preti (500 mt. prima che questi si congiunga verso est con il confine di Marino) segue tale fosso verso ovest ed il suo proseguimento, che prende il nome di fosso di Casale Abbruciato, sino a raggiungere la linea ferroviaria Roma-Napoli lungo la quale discende verso sud, sino all'incrocio con la strada di Valle Caia che segue sino al km. 6,100 (località Casale Valle Caia); da qui seguendo il sentiero in direzione sud raggiunge il fosso di Valle Caia che segue nella stessa direzione sino a quota 68 sul fosso delle Vittorie per poi raggiungere il fosso Pescarella a circa 500 mt. dal Casale omonimo, risale lungo il fosso di Torre Bruno sino a raggiungere la strada ferrata della linea Roma-Napoli, che discende verso sud sino ad incrociare il confine della provincia di Latina. Prosegue per tale confine, verso ovest, sino allo incrocio con la via di Anzio a quota 128 in prossimità del km. 13. Segue la strada provinciale che dalla Nettunense porta a Lanuvio sino ad incrociare, sul lato sinistro, la strada dei Vinciguerra lungo la quale raggiunge il fosso dell'Acqua Chiara che segue sino ad incontrare la briglia di Vimmercati.

Da detto punto raggiunge la strada consortile di Monte Giove Vecchio, percorrendo la strada della Cellettara, prosegue per detta strada consortile e poco dopo aver superato l'ingresso del Casale di S. Giovanni, all'altezza della stradina di Giuseppe Urazi o Spadino, con una linea retta in direzione dell'elettrodotto esistente, si congiunge con la strada comunale di monte Giove Nuovo e quindi al confine comunale di Ariccia.

Segue verso nord il confine comunale di Ariccia sino ad incrociare, presso la sorgente del Pescaccio, il confine comunale di Albano, prosegue lungo il medesimo in direzione nord fino alla sua confluenza con quello di Castelgandolfo (quota 519).

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, limitatamente alla parte che risulta modificata rispetto al testo precedente, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 10 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,51	629,40	629,45	629,50	629,40	629,40	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,45	586,25	586,25	586,40	586,10	586,45	586,25	586,40	586,45	586,40
Franco svizzero .	146,48	146,48	146,51	146,45	146,40	146,43	146,475	146,45	146,43	146,42
Corona danese	83,98	83,95	84,03	84 —	83,95	83,98	84,01	84 —	83,98	83,98
Corona norvegese .	88,05	88,02	88,07	88,04	88 —	88,05	88,05	88,04	88,05	88,05
Corona svedese	121,78	121,75	121,80	121,795	121,70	121,78	121,80	121,795	121,78	121,75
Fiorino olandese .	173 —	173,03	173,12	173,05	172,90	173 —	173,02	173,05	173 —	173 —
Franco belga	12,68	12,677	12,6825	12,6765	12,68	12,68	12,6825	12,6765	12,68	12,675
Franco francese	113,61	113,64	113,62	113,61	113,55	113,61	113,63	113,61	113,61	113,60
Lira sterlina .	1512,90	1513 —	1513 —	1512,90	1512,50	1512,90	1513 —	1512,90	1512,90	1513 —
Marco germanico .	170,66	170,67	170,74	170,67	170,55	170,66	170,66	170,67	170,66	170,68
Scellino austriaco	24,32	24,32	24,3250	24,3230	24,30	24,32	24,325	24,3230	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,11	22,10	22,13	22,115	22,15	22,11	22,10	22,115	22,11	22,11
Peseta spagnola	9 —	9 —	9,0150	9,01	9 —	9,08	9,02	9,01	9 —	9 —

Media dei titoli del 10 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	91,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	96,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,55
» 5 % (Ricostruzione)	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,10
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni esteri)	87 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,775
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,55
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1970

Dollaro USA	629,40
Dollaro canadese	586,325
Franco svizzero .	146,462
Corona danese .	84,005
Corona norvegese .	88,045
Corona svedese	121,797
Fiorino olandese	173,035
Franco belga .	12,679
Franco francese	113,620
Lira sterlina .	1512,95
Marco germanico	170,665
Scellino austriaco	24,324
Escudo portoghese	22,107
Peseta spagnola	9,015

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esame ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969, relativo all'assunzione del personale non statale;

Considerata la necessità di bandire un concorso per un posto di segretario in prova del personale non statale;

Vista la delibera del 4 dicembre 1969 con la quale si autorizza l'emanazione del relativo bando di concorso;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame ad un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che siano in possesso del diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il proprio domicilio in territorio di confine, che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954 n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità di servizio per cause di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per cause di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947 n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzioni razziali.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947 n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apportare in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso, non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserva di posti, si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove e orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dei decorati al valor militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sara comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128 secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio d'amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un professore per le lingue estere.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Traduzione dall'italiano in inglese ed in tedesco di un brano di carattere tecnico e traduzione dall'inglese e dal tedesco in italiano di due brani di carattere tecnico.

Prova pratica di dattilografia:

Copiatura di un brano di carattere tecnico in lingua italiana.

Prova orale:

Traduzione all'impronta dal tedesco e dall'inglese di due brani di carattere tecnico (uno per ciascuna lingua) e conversazione nelle suddette lingue.

Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 11.

Gli esami avranno luogo a Napoli presso la sede della stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il termine prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, la minuta.

Art. 14.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio d'amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'Istituto, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione. Da tale documento dovrà inoltre risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

F) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti, di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 16.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente art. 15 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *F*) del precedente art. 15, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 17.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 15, non saranno presi in considerazione, anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex-coefficiente 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal Consiglio d'amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Napoli, addì 9 gennaio 1970

Il presidente: GENTILE

(503)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

Il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), rende noto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che le prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1969, n. 8894, avranno luogo in Roma, nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1970 alle ore 7,30, presso i locali del Palazzo degli esami, siti in via Gerolamo Induno n. 2.

(1043)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.